

REGIONE CAMPANIA

**LR 16/2004 “Norme sul governo del territorio”
come modificata dalle LR 19/2017 e 38/2017**

OBIETTIVI E PRINCIPI

La Regione:

- **promuove l'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio urbano ed extraurbano mediante il minimo consumo di suolo;**
- tutela l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi (art. 2, comma 1).

DEFINIZIONI

LIMITE AL CONSUMO DI SUOLO

Il Piano urbanistico comunale, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp (art. 23).

:

(omissis)..

- b) **definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali**, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
- d) **stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;**
(omissis..)
- h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
(omissis).

MISURE PER LA RIGENERAZIONE URBANA

REGIME TRANSITORIO

I Comuni adottano il Piano urbanistico comunale (PUC) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 e lo approvano entro il termine perentorio del 31 dicembre 2019. Alla scadenza dei suddetti termini perentori, si provvede ai sensi dell'articolo 39 e del relativo regolamento regionale di attuazione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 di cui al comma 2, nei Comuni privi di PUC approvato si applica la disciplina dell'articolo 9 del D.P.R. n. 380/2001. Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.

Nei comuni privi di PUC approvato le limitazioni previste non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea

Nei comuni nei quali è ancora in vigore il programma di fabbricazione nelle zone agricole si applicano fino alla definitiva approvazione ed entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità previsti dal D.P.R. n. 380/2001, prevalenti su ogni diversa disposizione contenuta nel citato strumento urbanistico generale. (art. 44)

ULTERIORI PREVISIONI

LR 6/2016

Programmi di rigenerazione urbana e sviluppo degli spazi verdi urbani (art. 12)

La Regione Campania persegue il miglioramento della qualità della vita nelle città nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, anche attraverso l'attuazione di programmi sperimentali di rigenerazione urbana comprendenti una pluralità di azioni integrate.

Con delibera di Giunta regionale, approvata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tra l'altro, i criteri per la determinazione da parte dei Comuni delle zone urbane destinate all'attuazione dei programmi anche al fine di riqualificare le zone periferiche, le risorse pubbliche, le modalità di approvazione dei programmi, le modalità di valutazione dei programmi in sede regionale, ecc.